

*Madre affetta da patologia psichiatrica: può essere comunque genitrice*

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 27 novembre 2013 (Est. G. Buffone)

**AFFIDAMENTO DEI MINORI – GENITORE CON PATOLOGIA PSICHIATRICA – ESCLUSIONE DALL’AFFIDAMENTO – AUTOMATISMO - ESCLUSIONE**

*Non è ammissibile ipotizzare una inadeguatezza del genitore solo perché “malato”. Il fatto che un paziente sia “malato” a causa di un disturbo psichiatrico non è elemento sufficiente per escluderlo dalla responsabilità genitoriale. Ancora oggi, il malato psichiatrico accusa le conseguenze negative che derivano dallo «stigma» ovvero l’insieme di pregiudizi sociali e preconcetti che circondano la malattia mentale, specie nei rapporti interpersonali e relazionali, e creano una sorta di “marchio” invisibile attorno al paziente, visto – sovente e senza ragione – come socialmente pericoloso, aggressivo o non curabile. Lo stigma tende a creare un impoverimento dei rapporti personali del malato e, soprattutto, la sua alienazione dal contesto sociale, cosicché i danni alla persona derivano non dalla patologia ma, paradossalmente, dal modo in cui la società la ripudia, la stigmatizza. Da ciò consegue che la misura dell’affidamento monogenitoriale dei minori – se giustificata per la sola patologia del genitore – costituirebbe non espressione dell’art. 155 c.c., bensì applicazione mera dello “stigma”.*

#### OSSERVA

All’udienza del 27 novembre 2013, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all’affidamento, il collocamento ed i tempi di frequentazione tra papà e minori.

1. Affidamento condiviso
2. Collocamento prevalente presso la mamma
3. Frequentazioni con il padre. Week end alternati: prelievo il venerdì dopo scuola e riaccompagnamento il lunedì a scuola. Lunedì e mercoledì con il padre, con prelievo da scuola e riaccompagnamento la mattina dopo a scuola. Festività natalizie: una settimana con il papà ed una settimana con la mamma, secondo alternanza e suddivisione delle date festive. Pasqua alternata. Estate: dalla fine della scuola con la mamma fino a quando vanno con il papà, le ultime due settimane di agosto; in più una settimana a giugno, quando il papà può.
4. Garanzie. Diritto del padre a partecipare al trattamento terapeutico della madre. In caso di rischi, il

padre preavvisa eventualmente ricorso di vigilanza ex art. 337 c.c.

Reputa il Tribunale che l'accordo possa essere recepito. E' vero che la madre accusa un disturbo psichiatrico ed è sottoposta a trattamento terapeutico, teso ad inibire le manifestazioni maniacali, tipiche del disturbo bipolare con cui convive; tuttavia, non sono emersi elementi concreti per accertare l'effettivo nocimento per i minori o il pericolo di danno per gli stessi. Mai, la situazione della madre, da quanto è emerso, ha causato un pregiudizio alla prole, grazie anche alla collaborazione attenta del padre. Ciò vuol dire che non sussistono – allo stato – profili di inidoneità genitoriale. Nemmeno sarebbe ammissibile ipotizzare una inadeguatezza del genitore solo perché "malato". Un comune equivoco è che la classificazione dei disturbi mentali classifichi le persone, mentre in realtà ciò che viene classificato sono i disturbi che le persone hanno. Per questa ragione il testo del DSMV-IV (come quello del DSM-III-R) evita l'uso di espressioni come "uno schizofrenico" o "un alcoolista", ed utilizza invece il più accurato, ma certamente più scomodo, "un individuo con schizofrenia" oppure "un individuo con dipendenza alcolica". In realtà, il fatto che un paziente sia "malato" a causa di un disturbo psichiatrico non è elemento sufficiente per escluderlo dalla responsabilità genitoriale. Giova ricordare che, originariamente, la malattia mentale veniva addirittura associata ad una eziogenesi sovranaturale, divina o demoniaca e che, nelle prime catalogazioni europee, non vi era nessuna remora ad utilizzare il termine «pazzi» o «deficienti mentali». Ancora oggi, il malato psichiatrico accusa le conseguenze negative che derivano dallo «stigma» ovvero l'insieme di pregiudizi sociali e preconcetti che circondano la malattia mentale, specie nei rapporti interpersonali e relazionali, e creano una sorta di "marchio" invisibile attorno al paziente, visto – sovente e senza ragione – come socialmente pericoloso, aggressivo o non curabile. Il termine stigma, insomma, tende ad indicare un'etichetta negativa attribuita indistintamente ad un malato psichiatrico, una discriminazione basata sul pregiudizio nei suoi confronti. Le convinzioni alla base dello stigma non riconoscono che persone sofferenti di disturbi mentali, se adeguatamente curate, possono recuperare capacità intellettive e razionali compatibili con una vita sociale attiva e produttiva: esse, purtroppo, sono anche alla base di gravi effetti "indiretti" sulla vita stessa del paziente. Infatti, "il malato, in fuga dalla propria condizione per timore dello stigma", non riesce a migliorare e si isola, peggiorando il proprio stato di esclusione e rafforzando il pregiudizio stesso. Lo stigma tende a creare un impoverimento dei rapporti personali del malato e, soprattutto, la sua

alienazione dal contesto sociale, cosicché i danni alla persona derivano non dalla patologia ma, paradossalmente, dal modo in cui la società la ripudia, la stigmatizza. Da ciò consegue che la misura dell'affidamento dei minori – se giustificata per la sola patologia del genitore – costituirebbe non espressione dell'art. 155 c.c., bensì applicazione mera dello "stigma". Nel caso in esame, dunque, salvo più eventuale approfondito esame nella fase di trattazione, l'accordo viene recepito.

Quanto all'onere di pagare il canone di locazione, per conto della moglie, nell'interesse dei figli, lo stesso va confermato, in quanto è ancora attuale l'esigenza abitativa della prole e la madre non gode di reddito: come di recente ha affermato la Suprema Corte (confermando l'indirizzo al riguardo della Corte di Appello di Milano – oggetto del ricorso in Cassazione nell'arresto che si cita) il padre può essere obbligato dal Tribunale a corrispondere la rata di mutuo o un canone di locazione (v. Cass. Civ., sez. I, sentenza 3 settembre 2013 n. 20139, Pres. Luccioli, est. Piccininni). Il canone ammonta ad euro 1.500,00 mensili che vanno considerati una prima forma di mantenimento.

L'ammontare del mantenimento della moglie, in euro 550,00 mensili, fissato nella separazione, va confermato, in quanto anche lo stato di salute della stessa certamente le impedisce di procurare reddito per sé stessa e sussiste, peraltro, divario tra le posizioni reddituali. Quanto al mantenimento dei figli, i maggiori tempi di permanenza presso il padre, giustificano un ritocco delle poste alimentari che possono essere fissate in Euro 900,00 tenuto anche conto della riduzione dei redditi dell'onerato.

### **PER QUESTI MOTIVI**

*letto ed applicato l'art. 4, comma 8, legge 898/1970 c.p.c.*

Quanto ai **rapporti genitoriali**, recepisce l'accordo delle parti come segue:

1. Affidamento condiviso
2. Collocamento prevalente presso la mamma
3. Frequentazioni con il padre. Week end alternati: prelievo il venerdì dopo scuola e riaccompagnamento il lunedì a scuola. Lunedì e mercoledì con il padre, con prelievo da scuola e riaccompagnamento la mattina dopo a scuola. Festività natalizie: una settimana con il papà ed una settimana con la mamma, secondo alternanza e suddivisione delle date festive. Pasqua alternata. Estate: dalla fine della scuola con la mamma fino a quando vanno con il papà, le ultime due settimane di agosto; in più una settimana a giugno, quando il papà può.
4. Garanzie. Diritto del padre a partecipare al trattamento terapeutico della madre. In caso di rischi, il

padre preavviso eventualmente ricorso di vigilanza ex art.  
337 c.c

**PONE** a carico del padre, il mantenimento indiretto della prole, mediante versamento mensile alla madre, dell'importo di euro 900,00 (450,00 per figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere al genitore collocatario, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese. Spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche, a carico del padre in misura pari al 60%, previo accordo, salvo l'urgenza.

**PONE** a carico del ..., il mantenimento della ..., mediante versamento mensile alla stessa, dell'importo di euro 550,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese.

**PONE** a carico del ..., il l'obbligo di sostenere il canone di locazione della ..., nell'interesse dei figli.

**NOMINA** giudice istruttore, il dott. **GIUSEPPE BUFFONE** e **FISSA** udienza di comparizione e trattazione davanti a questi in data martedì 21 gennaio 2014, ore 8.45. L'udienza si terrà presso il Tribunale di Milano, sezione IX civile, piano 6, stanza n. 52.

**ASSEGNA** al ricorrente termine sino al 20 dicembre 2013 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6)

**ASSEGNA** al convenuto termine sino al 20 gennaio 2014 per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

**Manda** alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento  
**Milano, lì 27 novembre 2013**

**Il Presidente**